

AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI AFFERENTI LE POLITICHE
DI INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA

Articolo 1

(Finalità dell'Avviso)

1. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito, Ufficio) intende promuovere l'attuazione di iniziative volte a potenziare le competenze e le infrastrutture degli attori pubblici utili a favorire il superamento delle barriere alla comunicazione e l'accessibilità delle persone sorde e con ipoacusia ai servizi pubblici erogati dagli enti territoriali.

Articolo 2

(Obiettivi generali)

1. Il presente Avviso è finalizzato al finanziamento di specifici progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché l'uso di ogni altra tecnologia finalizzata all'abbattimento delle barriere alla comunicazione.

Articolo 3

(Risorse finanziarie programmate)

1. Alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2, è destinato un finanziamento per gli anni 2019 e 2020 pari a complessivi euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), a valere nei limiti delle risorse stanziato sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Centro di responsabilità 1 Segretariato generale, Missione 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri, Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 24.5 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”, capitolo di spesa n. 836 *Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia*.

Articolo 4

(Modalità di utilizzazione delle risorse)

1. La richiesta di finanziamento per ciascun progetto, della durata di dodici mesi, deve essere compresa entro il limite massimo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00). Non possono essere considerati ai fini della ammissibilità al finanziamento progetti il cui valore sia inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro). Il finanziamento messo a disposizione dall'Ufficio per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l'intero costo della proposta.

2. Nel caso in cui, a seguito della formazione delle graduatorie relative a ciascun progetto, residuino risorse dagli importi di cui al precedente comma 1, l'Ufficio si riserva la possibilità di attribuire dette risorse, in tutto o in parte, ad altri progetti, in forma proporzionale alle disponibilità originarie già indicate nel presente Avviso per ciascun progetto.

3. L'Ufficio, entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie sul proprio sito istituzionale, in caso di disponibilità di ulteriori risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei singoli progetti, attribuendo le ulteriori risorse ai progetti, di cui al precedente articolo 2, in forma proporzionale alle disponibilità originarie già indicate nel presente Avviso per ciascun progetto.

Articolo 5

(Contenuto delle proposte progettuali)

1. Le proposte progettuali, di cui all'articolo 2, dovranno riferirsi alle indicazioni contenutistiche riportate nell'allegato 1, parte integrante del presente Avviso.
2. Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca o organizzazione di convegnista.

Articolo 6

(Soggetti proponenti)

1. Possono partecipare al presente avviso le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche in forma consortile, tra loro e con gli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie, e favorendo la partecipazione delle Autonomie locali, delle Aziende Sanitarie Locali e di eventuali altre istituzioni pubbliche.
2. Gli enti del terzo settore devono avere nello Statuto e/o nell'Atto costitutivo i temi oggetto del presente Avviso.
3. Per tutti i soggetti partecipanti, la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta dal proponente, sia in forma singola o di Associazioni Temporanee di Scopo (ATS).

Articolo 7

(Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento e termini di presentazione)

1. I soggetti proponenti dovranno presentare le proposte progettuali, a pena di irricevibilità, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it, in via esclusivamente telematica e in formato accessibile all'indirizzo PEC ufficio.disabilita@pec.governo.it.
2. Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute oltre il suddetto termine.
3. La domanda di partecipazione dovrà contenere la seguente documentazione:
 - a) domanda di ammissione al finanziamento, firmata dal soggetto proponente, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al **FORMAT 1**;

- b) ad esclusione degli enti pubblici, copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evincano le caratteristiche richieste all'articolo 6 del presente Avviso;
- c) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
- di essere il legale rappresentante con i poteri alla sottoscrizione della domanda di ammissione al finanziamento e dei documenti a corredo della stessa;
 - che l'iniziativa non è stata, né sarà, finanziata con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario;
 - l'astensione dalla presentazione, nell'ambito del presente Avviso, di più proposte progettuali, sia in forma singola sia in forma di ATS (Associazione Temporanea di Scopo);
 - di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR - *General Data Protection Regulation*), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
4. Ai fini delle dichiarazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, il soggetto proponente dovrà utilizzare esclusivamente il **FORMAT 3**, che dovrà essere sottoscritto e corredato da copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5. Alla domanda di ammissione occorre, altresì, allegare:
- a) la scheda di progetto sottoscritta dal soggetto proponente, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al **FORMAT 4**;
 - b) nel caso di proposte progettuali sotto forma di Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), il soggetto proponente dovrà presentare una relazione dei partecipanti sulle principali attività realizzate negli ultimi due anni e sulle reali esperienze maturate in seno alle attività nelle quali si intendono fornire servizi;
 - c) il piano finanziario, redatto utilizzando esclusivamente lo schema e i parametri di cui al **FORMAT 5**;
6. In caso di ATS, inoltre, occorre compilare:
- a) il **FORMAT 2** (Patto d'integrità) da parte di ciascuno dei soggetti che si impegnano a costituire l'ATS;
 - b) il **FORMAT 6**, con cui i singoli componenti l'ATS dichiarano la volontà di costituirsi formalmente, in caso di finanziamento, in associazione temporanea di scopo.
7. Il presente Avviso ed i relativi allegati, ivi compresa la modulistica richiamata, saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità www.disabilita.governo.it sezione "Bandi e Avvisi" nonché nella sezione "Pubblicità legale" della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it.

Articolo 8

(Verifica di ammissibilità delle domande)

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvederà alla verifica delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente Avviso e, in seguito, alla trasmissione alla Commissione di ammissione e valutazione, costituita ai sensi del successivo articolo 9, delle domande risultate ricevibili. Successivamente alla verifica di ammissibilità dei progetti da parte della Commissione, il RUP forma un elenco dei soggetti ammessi e un elenco dei soggetti esclusi.
2. Agli esclusi è data comunicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità www.disabilita.governo.it sezione "Bandi e Avvisi" che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Articolo 9

(Commissione di valutazione)

1. Le proposte progettuali saranno valutate da un'apposita Commissione, nominata successivamente alla scadenza del presente Avviso con provvedimento del Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.
2. La Commissione potrà richiedere al RUP di invitare i proponenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali e a fornire, entro il termine non superiore a 5 gg. eventuale documentazione integrativa.
3. La Commissione dovrà concludere l'attività di valutazione mediante formazione di una proposta di graduatoria finale delle proposte progettuali. La graduatoria è approvata con provvedimento del Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità
4. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

Articolo 10

(Valutazione dei progetti)

1. La Commissione valuta i singoli progetti e attribuisce il punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo 11. All'esito della valutazione la Commissione redige, per ciascun progetto, una proposta di graduatoria, collocati in ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito, che saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse.
2. Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio collocandosi alla fine delle graduatorie e non vi sia possibilità di finanziarli tutti per insufficienza di risorse, la Commissione procederà all'individuazione del/dei progetto/i finanziato/i dando preferenza alla proposta progettuale che presenti il preventivo economico inferiore, nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il finanziamento di ciascuna delle proposte progettuali interessate, considerate singolarmente.

3. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità provvederà alla riallocazione delle risorse scorrendo la graduatoria.
4. Le graduatorie, sia dei progetti ammessi al finanziamento che di quelli non ammessi, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità www.disabilita.governo.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non sarà, pertanto, inviata alcuna comunicazione per iscritto inerente gli esiti della valutazione

Articolo 11
(Attribuzione dei punteggi)

1. La Commissione, di cui al precedente articolo 9, potrà assegnare a ciascun progetto un punteggio massimo di cento punti, così ripartito:

Descrizione del criterio	Punteggio
a. QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	Punti max 40
a.1 Presentazione, metodologia, pianificazione delle attività, organizzazione, risultati attesi e sostenibilità	punti max 5
a.2 Innovatività delle soluzioni/strumenti e/o dei prodotti e/o dei risultati conseguiti	punti max 10
a.3 Affidabilità delle tecniche o tecnologie, comprovate a mezzo di test e/o attraverso la somministrazione di questionari di gradimento da parte dell'utenza potenziale	punti max 10
a.4 Aumento dell'accessibilità ai servizi pubblici, per ampiezza della platea di utenti potenziali e/o per rilevanza dei servizi coperti e/o per diffusione sul territorio	punti max 10
a.5 Strategia di comunicazione e informazione	punti max 5
b. SOGGETTI PROPONENTI	Punti max 20
b.1 Coinvolgimento di più Regioni con conseguente diffusività e raggiungimento di sinergie ed economie di scala	punti max 15
b.2 Esperienza, titoli e competenze dei partner di progetto	punti max 5
c. SOSTENIBILITÀ DEI COSTI PROGETTUALI E DI REALIZZAZIONE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI	Punti max 10
c.1 Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla dimensione e al tipo di attività eseguite	punti max 5

c.2 Coerenza tra le voci di costo e i risultati attesi	punti max 5
d. ALTRI ELEMENTI	Punti max 30
d.1 Replicabilità del progetto su tutto il territorio nazionale	punti max 10
d.2 Coerenza con il principio della progettazione universale con riferimento alle forme della disabilità uditiva	punti max 15
d.3 Potenzialità del progetto di realizzare <i>network</i> con altri attori territoriali e/o di mobilitare altri attori sociali nel partecipare ed investire sulla inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia	punti max 5
TOTALE	100

Articolo 12

(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti)

1. A seguito dell'ammissione a finanziamento, il soggetto proponente, entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi, è tenuto a sottoscrivere in formato elettronico l'Atto di concessione di contributo.
2. L'inizio e la conclusione delle attività, salvo proroghe per giustificati e oggettivi motivi, devono essere comunicate al RUP mediante PEC all'indirizzo ufficio.disabilita@pec.governo.it utilizzando il **modulo A** della modulistica predefinita che sarà resa disponibile sul sito istituzionale dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità www.disabilita.governo.it.
3. La conclusione del progetto dovrà avvenire entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell'atto di concessione. Eventuali proroghe del termine finale, previsto per la conclusione delle attività progettuali, potranno essere concesse per una sola volta su richiesta del soggetto proponente, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ufficio, sino ad un massimo di sei mesi in presenza di cause non imputabili al soggetto beneficiario.
4. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà in ogni caso pervenire al RUP all'indirizzo PEC sopra indicato e, a pena di inammissibilità, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della chiusura del progetto. L'Amministrazione potrà avvalersi di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Eventuali modificazioni progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per l'Ufficio, dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio a seguito di richiesta motivata dal soggetto beneficiario da far pervenire con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla

loro messa in atto, periodo entro il quale l'Ufficio esprimerà il proprio eventuale diniego motivato.

6. Sono ammessi adeguamenti finanziari, pur nel rispetto delle attività progettuali previste all'intervento valutato, con le seguenti regole:

- all'interno della singola macro-voce di spesa indicata nel preventivo, senza previa autorizzazione da parte dell'Ufficio;
- entro i limiti del 5% tra macro-voci di spesa differenti dandone comunicazione all'Ufficio;
- superiori al 5% previa autorizzazione da parte dell'Ufficio;

7. L'importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:

il 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta (**modulo B**) sottoscritta dal soggetto beneficiario, da presentarsi entro 60 giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, ed alla trasmissione della seguente documentazione:

a) polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto proponente per la responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatto o omissioni;

b) dichiarazione di conto corrente dedicato o conto di Tesoreria (**modulo C**);

c) piano esecutivo delle attività;

il 50% del finanziamento concesso, dopo sei mesi calcolati dalla data di avvio delle attività, previa formale richiesta (**modulo B**) sottoscritta dal proponente corredata dalla seguente documentazione:

a) rendicontazione (**modulo D**) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina;

b) copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale;

c) dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute (**modulo E**) debitamente firmata in ogni pagina;

d) relazione di attività del periodo;

il 20% a saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta (**modulo B**) sottoscritta dal proponente, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto corredata dalla seguente documentazione:

a) rendicontazione (**modulo D**) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina;

b) copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale;

c) dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute debitamente firmata in ogni pagina (**modulo E**);

d) relazione finale delle attività progettuali.

8. I finanziamenti saranno erogati solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile da parte dell'Ufficio.

9. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ex articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.).

Articolo 13

(Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il logo sarà fornito dall'Ufficio. Il suddetto materiale informativo dovrà essere messo a disposizione dell'Ufficio, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

Articolo 14

(Privacy e norme di rinvio)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR - *General Data Protection Regulation*) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

2. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Capo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.

4. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sui siti istituzionali: <http://www.governo.it/privacy-policy>.

5. I dati forniti dai soggetti proponenti sono acquisiti dall'ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.

6. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri

– Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità”, attraverso l’indirizzo e-mail disponibile sul sito istituzionale <http://disabilita.governo.it/it/lufficio/>.

7. L’invio della domanda di ammissione al finanziamento presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

Articolo 15

(Modalità di invio dei quesiti)

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica certificata all’indirizzo: ufficio.disabilita@pec.governo.it non oltre dieci giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti, indicando nella voce “oggetto” l’articolo o gli articoli dell’Avviso sul quale si intende avere informazioni.

2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità politiche www.disabilita.governo.it nell’apposita sezione “Bandi e Avvisi”.

Articolo 16

(Clausole finali)

1. Il responsabile del procedimento è la sig.ra Patrizia Pandolfo, funzionario dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

2. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.

3. Le proposte progettuali non potranno essere in ogni caso ammesse al finanziamento laddove gli interventi previsti abbiano usufruito o usufruiscano di altri finanziamenti o benefici economici di qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

Roma, 3/7/2020

IL CAPO DELL’UFFICIO
Cons. Antonio CAPONETTO